

- (5) Anche l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato ripetutamente modificato, principalmente per tenere conto delle modifiche dei confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dagli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE.
- (6) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/314 della Commissione <sup>(1)</sup> a seguito della notifica, da parte dei Paesi Bassi, della comparsa di un nuovo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel loro territorio, nella provincia di Groningen. I Paesi Bassi hanno anche comunicato alla Commissione di aver debitamente adottato, in seguito alla comparsa di questo focolaio, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, comprendenti l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno all'azienda avicola infetta.
- (7) Dalla data in cui è stata apportata l'ultima modifica alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 con la decisione di esecuzione (UE) 2018/314, la Bulgaria ha notificato alla Commissione un nuovo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in un'azienda avicola situata nel suo territorio, nella regione Dobrich. Anche l'Italia ha notificato alla Commissione la comparsa di un nuovo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nel suo territorio, nella regione Lombardia.
- (8) La Bulgaria e l'Italia hanno inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato, in seguito alla recente comparsa questi focolai, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, comprendenti l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno alle aziende avicole infette di tali Stati membri.
- (9) La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con la Bulgaria e l'Italia e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti bulgare e italiane si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende avicole in cui è stata confermata la comparsa dei focolai.
- (10) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con la Bulgaria e l'Italia, le zone di protezione e sorveglianza istituite in tali Stati membri, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, in seguito alla recente comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel loro territorio.
- (11) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe quindi essere aggiornata per tener conto della nuova situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Bulgaria e Italia. In particolare, le zone di protezione e sorveglianza della Bulgaria e dell'Italia, attualmente soggette a restrizioni in conformità alla direttiva 2005/94/CE, dovrebbero essere elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247.
- (12) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per includere le zone di protezione e sorveglianza istituite in Bulgaria e Italia, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, in seguito alla recente comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tali Stati membri, e la durata delle restrizioni in esse applicabili.
- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247.
- (14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

<sup>(1)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2018/314 della Commissione, del 1º marzo 2018, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 60 del 2.3.2018, pag. 44).

